



DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI COMPETENZA REGIONALE AI FINI DELLA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSA E BIOGAS, PER I QUALI È NECESSARIO L'ESAME DEL PIANO AZIENDALE, AI SENSI DELLA L.R. N. 11/2004, E LA CUI POTENZA TERMICA NOMINALE SIA INFERIORE AI LIMITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 269, LETTERE A) ED E), DEL D. LGS. N. 152/2006.

GENERALITÀ

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti (di seguito "impianti") sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

Ferme restando le procedure di competenza del Ministero dell'Interno nell'ambito delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il successivo comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo precisa che il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione unica deve trovare una concreta applicazione nell'applicazione delle procedure per l'indizione e convocazione della conferenza di servizi, di cui al Capo IV (*Semplificazione dell'azione amministrativa*) della legge 9 agosto 1991, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Con deliberazione di Giunta regionale del 8 agosto 2008, n. 2204, sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell'autorizzazione, installazione e esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con tale provvedimento sono stati forniti i primi indirizzi procedurali e incaricate alcune strutture regionali del relativo procedimento, in rapporto a ciascuna tipologia di fonte energetica rinnovabile.

Con provvedimento di dettaglio (D.G.R. 5 maggio 2009, n. 1192) sono state aggiornate le procedure di competenza regionale allo scopo di accelerare l'esame delle istanze e, quindi, ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi. Alle due Segreterie regionali di riferimento (Segreteria Ambiente e Territorio e Segreteria Settore Primario) è stato assegnato il compito di ricevere le istanze al fine dell'immediato avvio del procedimento istruttorio presso la Struttura competente.

Con i citati provvedimenti, la Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura è stata individuata quale Struttura avente la responsabilità del procedimento amministrativo in ordine agli impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti che presentano le caratteristiche di "poca significatività" delle emissioni gassose al camino di espulsione dei fumi).

Con successiva deliberazione (D.G.R. n. 398 del 24/02/2009) la Giunta regionale ha approvato il "Programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati nel Veneto – Fase seconda", con il quale è stato definito il significato di "impianto interaziendale" e "impianto aziendale" per la produzione di energia da biomassa e biogas.

Nel rispetto delle competenze amministrative attribuite con D.G.R. n. 2204/2008 e n. 1192/2009, risulta che gli uffici competenti della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura sono chiamati, prossimamente, ad esaminare le istanze presentate sia da imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di connessione dell'impianto all'attività agricola, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, sia le istanze presentate da altri soggetti giuridici a condizione che la biomassa non sia costituita da rifiuto e che l'impianto non presenti caratteristiche dei fumi all'uscita dei camini di espulsione tali da richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006.

A tal fine, l'amministrazione precedente indice la Conferenza di servizi. Il primo incontro della Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 *ter* della legge n. 241/90, è convocato dall'Amministrazione

precedente individuata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

Tempi e modalità di lavoro della Conferenza di servizi sono stabiliti dal capo IV della legge n. 241/90, comprese le procedure per la gestione del dissenso espresso nella conferenza di servizi.

Il lavoro della Conferenza di servizi si conclude con un atto deliberativo di assenso ovvero diniego al rilascio dell'autorizzazione unica.

Ai sensi della D.G.R.V. n. 2204/2008 e successive modifiche e integrazioni, la Regione del Veneto conclude definitivamente il procedimento amministrativo adottando un provvedimento della Giunta regionale. Tale provvedimento costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Ai fini di una rapida messa in esercizio dell'impianto, la conferenza di servizi è invitata a chiedere al soggetto istante tutti gli eventuali atti di assenso alla realizzazione delle opere e infrastrutture. In particolare gli atti di assenso devono essere registrati e trascritti.

L'autorizzazione unica non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore dei soggetti invitati alla Conferenza di servizi.

Nell'ubicazione degli impianti, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Sono esclusi dal procedimento in argomento gli impianti alimentati da biomasse e biogas classificate rifiuto ai sensi del D. lgs. n. 152/2006.

FASI PROCEDURA AMMINISTRATIVA

La procedura unica di autorizzazione ha inizio dalla data di presentazione dell'istanza. Ai sensi del comma 4, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003, il termine massimo per la conclusione del procedimento non può essere di norma superiore a centottanta giorni.

Il procedimento amministrativo connesso con il rilascio dell'autorizzazione unica si articola nelle seguenti fasi:

- Presentazione dell'istanza di rilascio autorizzazione unica;
- Comunicazione di avvio del procedimento;
- Verifica documentazione essenziale;
- Valutazione di impatto ambientale (VIA) ove necessaria;
- Valutazione di incidenza ambientale (VIncA) ove necessaria;
- Indizione della Conferenza di servizi;
- Convocazione del primo incontro istruttorio della conferenza di servizi;
- Convocazione dei successivi incontri, eventualmente a carattere decisivo, della conferenza di servizi;
- Approvazione dei lavori della conferenza di servizi con provvedimento della Giunta regionale;
- Comunicazione di rilascio/diniego di autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia da biomassa e biogas, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale, riattivazione, nonché opere ed infrastrutture connesse indispensabili al loro funzionamento deve essere redatta secondo lo schema appositamente predisposto.

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

La Struttura regionale precedente provvede a verificare la ricevibilità dell'istanza ¹ e a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/90 oppure, in alternativa, della comunicazione di irricevibilità.

Successivamente viene eseguita l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze presentate e considerate ricevibili.

¹ Per quanto riguarda: rispetto delle modalità di presentazione; presenza in calce alla domanda della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, apposta ai sensi della vigente normativa; presenza del codice fiscale del soggetto richiedente.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE

Il Responsabile del procedimento, così come individuato nella comunicazione di avvio del procedimento, verifica la completezza e conformità della documentazione essenziale allegata all'istanza di rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ed effettua la relativa istruttoria tecnico-amministrativa.

In particolare per le fasi istruttorie connesse con il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati, anche parzialmente, da biomasse forestali, la Struttura proponente opera d'intesa con la Direzione regionale Foreste e Economia Montana, in considerazione dei procedimenti connessi con la legge forestale regionale ovvero legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 (Iniziativa di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici).

La verifica della completezza e conformità della documentazione essenziale allegata all'istanza si può concludere con esito negativo o positivo.

Anche l'assenza di un solo documento ritenuto essenziale dà un esito negativo, impedendo al Responsabile del procedimento di indire la Conferenza di servizi. A tale riguardo, il personale incaricato dell'istruttoria ovvero il Responsabile del procedimento è tenuto a verbalizzare i risultati pre-istruttori e a comunicare alla ditta istante l'impossibilità a indire la Conferenza di servizi, nel rispetto delle motivazioni riportate nel verbale istruttorio.

Sono, altresì, condizioni indispensabili per indire la Conferenza di servizi:

- il possesso dei requisiti soggettivi della ditta istante;
- il possesso dei requisiti oggettivi dell'impianto.

Viceversa, nel caso di esito positivo della verifica della documentazione essenziale, il personale incaricato dell'istruttoria ovvero il Responsabile del procedimento è, altresì tenuto a verbalizzare i risultati pre-istruttori.

Successivamente il Responsabile del procedimento dispone l'indizione della Conferenza di servizi.

OPERE E INFRASTRUTTURE PER LE QUALI È NECESSARIA LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Considerato che le tipologie di impianti previste non ricadono nella disciplina della Valutazione di Impatto ambientale (VIA), l'ipotesi si riferisce alle opere e infrastrutture connesse ai medesimi per le quali è applicabile la normativa vigente (legge regionale 26 marzo 1999, n. 10) e successive disposizioni amministrative. Nel caso l'impianto sia assoggettabile a procedura VIA, la Conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione. Tempi e modalità di conclusione del procedimento amministrativo sono previsti al Capo IV della legge n. 241/90.

OPERE E INFRASTRUTTURE PER LE QUALI È NECESSARIA LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)

Nel caso l'impianto ricada in tutto o in parte in aree naturali protette (Rete Natura 2000 - aree SIC e ZPS) il soggetto interessato è tenuto a presentare la Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) redatta ai sensi della D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006.

Nel caso in cui l'impianto sia realizzato in ambito esterno alle aree SIC e ZPS vi è obbligo di predisporre la VInCA, con le eccezioni elencate nell'allegato A, punto 3, lettera B) della D.G.R. n. 3173/2006.

Ai fini di un corretto esame degli studi di incidenza ambientale, l'istruttoria relativa alla VInCA sarà richiesta al Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, nel rispetto della circolare regionale inviata alle Strutture con nota protocollo n. 442167/57.00 del 27 agosto 2008.

INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Il Responsabile del procedimento provvede ad indire la conferenza di servizi, ai sensi del comma 1, articolo 14 della legge n. 241/90.

L'atto di indizione della Conferenza di servizi precisa:

- l'Amministrazione proponente la Conferenza di servizi;
- la tipologia di impianto da sottoporre ad istruttoria;

- l'ubicazione catastale dell'impianto in progetto;
- l'elenco degli endoprocedimenti necessari per concludere il procedimento amministrativo;
- l'elenco delle Strutture regionali aventi competenze endoprocedimentali;
- il rappresentante regionale nominato a presiedere la Conferenza di servizi.

L'avviso di indizione della Conferenza di servizi viene pubblicato nel sito internet della Regione.

CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di servizi viene comunicata, nelle forme previste al comma 2, articolo 14 *ter* della legge n. 241/90 e succ. modif. e integr., alle Amministrazioni pubbliche interessate e dettagliate nell'atto di indizione dal dirigente della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura. Alla Conferenza di servizi sono invitati gli Enti pubblici ovvero le Società che hanno potestà nel rilascio di permessi, nulla-osta o autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio degli impianti in argomento.

Con la convocazione della Conferenza di servizi sono precisati:

- luogo, giorno e ora dell'incontro;
- ubicazione catastale dell'impianto;
- eventuali carenze informative e documentali emerse in fase di pre-istruttoria;
- gli estremi dell'Atto di Indizione.

Alla convocazione della Conferenza di servizi possono essere allegati eventuali elaborati progettuali ovvero l'atto di indizione.

Il primo incontro della Conferenza di servizi ha carattere istruttorio ossia ha l'obiettivo di presentare il dettaglio tecnico del progetto a tutti i soggetti interessati. In sede di primo incontro di Conferenza di servizi possono essere richiesti ai proponenti dell'istanza o ai loro progettisti tutti i chiarimenti necessari o ulteriore documentazione.

Successivamente al primo incontro, la Conferenza di servizi determina la data e il luogo del secondo incontro, a partire dal quale la medesima può deliberare il rilascio o il diniego dell'autorizzazione unica.

Nell'arco di tempo tra il primo e il secondo incontro della Conferenza di servizi i proponenti dell'istanza o ai loro progettisti sono tenuti a presentare, nei termini e con le modalità deliberate nel corso del primo incontro, i chiarimenti o l'ulteriore documentazione progettuale per l'espressione del parere, nulla-osta o autorizzazione di competenza. Se questi ultimi non sono forniti, al più tardi in sede di Conferenza di servizi, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento,

I lavori di ciascun incontro della Conferenza di servizi si concludono con la stesura di un verbale.

APPROVAZIONE DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008, il procedimento amministrativo avviato con la presentazione dell'istanza da parte della Ditta interessata si conclude, nel caso di esito positivo, con una deliberazione della Giunta regionale.

Tale provvedimento finale, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, redatto ai sensi del punto e), comma 1, art. 6 della legge n. 241/90 e succ. modif. e integr., sostituisce, anche ai fini urbanistici e edilizi –fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti o comunque susseguenti alla realizzazione delle opere- ogni altra documentazione quali intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

L'esame istruttorio si conclude definitivamente entro 180 gg. dalla presentazione dell'istanza agli uffici regionali preposti.

Nel caso di esito negativo dei lavori della Conferenza di servizi, il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui all'articolo 10 bis della legge n. 241/90, comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di servizi, indetta dal Responsabile del procedimento, viene presieduta, di norma, dal dirigente responsabile della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

Il dirigente responsabile della Direzione regionale ha facoltà di delega e propone la nomina di un segretario della Conferenza di servizi.

Ai sensi del comma , dell'articolo 14 *ter* della legge n. 241/90, la Conferenza di servizi decide al suo interno le modalità di svolgimento dei lavori. In particolare, prima di iniziare l'esame istruttorio, la Conferenza di servizi, nella sua collegialità, determina, su proposta della presidenza, i criteri generali di prevalenza delle posizioni rappresentate, in base alle quali adotta le determinazioni, motivate, di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 6 bis della legge n. 241/90.

I lavori della Conferenza non possono superare i 90 gg dalla presentazione dell'istanza, fatto salvo il caso in cui sia necessario l'assoggettamento del progetto alle procedure VIA. In tutti i casi la Conferenza di servizi si esprime solo dopo aver acquisito gli esiti istruttori autonomi della VIA.

Nel caso in cui la Valutazione di Impatto Ambientale sia necessaria per le opere di progetto e non sia stata acquisita entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica, il Responsabile del procedimento provvede, secondo quanto previsto agli artt. 14 e segg. della legge n. 241/90, a rimettere il procedimento alla Presidenza della Giunta regionale affinché provveda ad adottare la determinazione sostitutiva.

Ogni Amministrazione pubblica convocata partecipa alla Conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, adeguatamente legittimato, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione regionale.

Le Strutture regionali coinvolte nel procedimento amministrativo partecipano alla Conferenza di servizi senza diritto di voto, che comunque rimane in capo al presidente della conferenza di servizi.

In caso di disaccordo sui criteri generali di prevalenza proposti, valgono i criteri generali di prevalenza proposti inizialmente dalla Regione.

COMUNICAZIONE DI RILASCIO O DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA

Il Responsabile del procedimento provvede a comunicare al soggetto proponente, a mezzo lettera raccomandata a.r., l'avviso relativo a:

- rilascio autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
- eventuale diniego all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, con le motivazioni deliberate in sede di Conferenza di servizi.

Al soggetto interessato sono comunicati gli estremi dell'autorizzazione unica ovvero, in caso di diniego, le modalità per presentare eventuali memorie ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/90.

IMPEGNI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Nel caso di esito favorevole della Conferenza di servizi, il soggetto istante, prima di avviare i lavori, inoltra l'Atto d'Impegno alla Regione con il quale prende atto delle prescrizioni alla costruzione e esercizio dell'impianto e s'impegna a trasmettere:

- i tempi di inizio lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni urbanistiche;
- i tempi di costruzione;
- i tempi di avvio e di collaudo finale dell'impianto;
- le eventuali varianti non sostanziali al progetto definitivo dell'impianto;
- eventuali variazioni relative ai requisiti soggettivi e oggettivi accertati durante il procedimento amministrativo;
- la documentazione a supporto della costituzione della cauzione a garanzia degli obblighi assunti per la dismissione dell'impianto.

Con l'Atto di Impegno il soggetto istante inoltre:

- consente la libera accessibilità all'impianto del personale incaricato dei controlli, e per l'effettuazione delle verifiche periodiche circa lo stato dei luoghi e la corretta conduzione dell'impianto;
- rispetta gli adempimenti di carattere amministrativo comunicati, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, durante l'esercizio dell'impianto;
- rispetta la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori addetti al funzionamento dell'impianto.

CONCLUSIONE LAVORI

Entro 30 gg dal termine ultimo per la conclusione dei lavori, il proponente dovrà comunicare alla

Regione (Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura e Unità di Progetto Energia), nonché al Comune ove è ubicato l'impianto, la fine lavori. Alla comunicazione dovrà essere allegata attestazione di avvio all'esercizio.

Successivamente, inoltrare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.

GESTIONE CASI PARTICOLARI

Varianti

Al fine di consentire più idonee soluzioni tecnico-economiche, possono essere apportate varianti non sostanziali al progetto definitivo approvato in sede di Conferenza di servizi. Si considera variante non sostanziale gli interventi che non alterino la natura, la funzionalità e la destinazione originarie dell'intervento. In tale fattispecie, il Responsabile del procedimento comunica alle Amministrazioni pubbliche, Enti e Società interessati dal procedimento amministrativo l'intervenuta variante al progetto in precedenza approvato.

Ferme restando, ai sensi del comma 2, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003, le procedure di competenza del Ministero dell'Interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il Responsabile del procedimento invita le Amministrazioni, Enti e Società interessate a comunicare formalmente, comunque entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della nota, il parere di competenza dell'Amministrazione interessata. Trascorso detto termine o, comunque, comunicato l'esito favorevole dell'istruttoria della variante di progetto, l'Amministrazione procedente ritiene approvate le nuove soluzioni progettuali.

In tutti gli altri casi il soggetto istante deve avviare un nuovo procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003.

Subentri

Un nuovo beneficiario può subentrare ad un beneficiario precedentemente autorizzato purché dimostri di possedere tutti i necessari requisiti soggettivi, presentando apposita comunicazione alla Regione. Verificata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti, l'Amministrazione procedente delibera il cambio dell'intestatario dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, che subentra in tutti i diritti e gli obblighi del precedente.

Parziale esecuzione lavori

Nel caso in cui, entro il termine di conclusione dei lavori, l'intervento sia stato solo parzialmente eseguito si possono verificare due ipotesi:

- 1) la parte realizzata è funzionale, ovvero persegue le finalità previste degli impianti autorizzabili ai sensi del D. lgs n. 387/2003;
- 2) la parte realizzata non è funzionale, ovvero non persegue le finalità previste degli impianti autorizzabili ai sensi del D. lgs n. 387/2003, che sono stati alla base del rilascio di autorizzazione.

In quest'ultimo caso, la Regione revoca l'autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto obbligando il soggetto proponente al ripristino dei luoghi, precisando modalità e i tempi previsti. Nel caso in cui il soggetto non ottemperasse alle prescrizioni dell'Amministrazione proponente, la Giunta regionale è autorizzata a procedere all'escussione della fideiussione stipulata a garanzia degli obblighi assunti per la dismissione dell'impianto e ripristino delle aree.

Cause di forza maggiore

Sono riconosciute cause di forza maggiore:

- il decesso dell'imprenditore agricolo;
- l'incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore agricolo;
- l'espropriazione di una parte rilevante dell'azienda non prevedibile al momento della presentazione dell'istanza;

- la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante gli impianti o la superficie agricola dell'azienda;
- la distruzione accidentale delle strutture aziendali connesse con la produzione di energia;
- l'epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore, nel caso l'impianto funzioni con l'apporto di biomassa di origine zootecnica aziendale.

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere trasmessa al Responsabile del procedimento, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

Verifiche e controlli

Le verifiche dei lavori eseguiti nonché l'esercizio dell'impianto saranno operate:

- sulla documentazione prodotta dalla ditta istante nel corso del procedimento amministrativo che decorre dalla presentazione dell'istanza;
- sulla documentazione prodotta annualmente dalla ditta istante, o ditta subentrante, successivamente all'avvio in esercizio dell'impianto;
- sulle verifiche in loco.

Successivamente alla conclusione dei lavori, su un campione pari ad almeno il 5% degli interventi fino a quel momento autorizzati, sarà realizzato annualmente un controllo in loco per la verifica dei lavori eseguiti, dello stato dei luoghi, dell'efficienza dell'impianto (opere e attrezzature). Tali controlli vengono effettuati dall'Autorità incaricata dei controlli ambientali, eventualmente coadiuvata dalla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

Cessazione attività impianto

Alla cessazione delle attività dell'impianto la ditta che gestisce l'impianto dovrà comunicare la data di definitiva cessazione di funzionamento dell'impianto alla Regione del Veneto, al Comune e all'Autorità incaricata dei controlli ambientali.

Alla comunicazione la medesima ditta s'impegna a presentare un piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, indicando:

- le tipologie di smaltimento previste per lo smaltimento dei materiali e delle attrezzature;
- l'eventuale riconversione produttiva delle opere e attrezzature dismesse;
- le modalità di ripristino dei luoghi;
- la richiesta di svincolo della fidejussione.

Impegni dell'Amministrazione regionale

Entro 30 giorni dall'inoltro dell'Atto d'Impegno con la Regione, il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere alla Giunta regionale del provvedimento finale conforme alle determinazioni conclusive di cui al punto e), comma 1, art. 6 della legge n. 241/90 e s.m.i..